

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Captan 80,0 %

Tipo di formulazione: WG

2. Prodotti commerciali

Captan 80 WG	numero di omologazione svizzero: I-3748 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 12444 distributore: Industrias Quimicas del Valles SA, Avenida Rafael Casanova, 81 Molle del Valles, 8100 Barcellona
Merpan 80 WDG	numero di omologazione svizzero: D-3717 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 004519-00 distributore: Makhteshim-Agan Deutschland AG, Strassburger Strasse 4, 37269 Eschwege
Santane DF	numero di omologazione svizzero: I-3749 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 12233 distributore: Sipcam S.p.A., Via Sempione 195, I-20016 Pero

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
frutta a granelli	ticchiolatura tardiva del melo, marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura della frutta a granelli	concentrazione: 0,15 % termine d'attesa: 3 settimane	
frutta a nocciolo	vaiolatura	concentrazione: 0,15 %	

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
ciliegio	marciume amaro delle ciliege, cilindrosporiosi del ciliegio	termine d'attesa: 3 settimane concentrazione: 0,15 % termine d'attesa: 3 settimane	
Viticultura			
in generale	peronospora della vite	concentrazione: 0,15 %	1,2
in generale	marciume bianco	concentrazione: 0,2 %	3

(*) Condizioni e osservazioni:

tossico per i pesci

1 = trattamenti prima e dopo la fioritura, al più tardi entro la metà di agosto.

2 = dopo la fioritura di regola in combinazione con rame.

3 = immediatamente dopo una grandinata, al più tardi entro la metà di agosto.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti devono essere puliti a fondo e consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch